TRATTO PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 ASS	LONO I
CERCA SUL TEMA "Strategie progettuali e soluzioni te	ecnologiche
per la transizione verso un centro storico low-carbon e resilie	nte. Il caso
Bologna.", A VALERE SUL PIANO TRIENNALE PER LA I	RICERCA,
IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L'IMPRENDITO	RIALITÀ
TRA	
L'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sed	le legale in
Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33 (C.F. 800070103	376, P.IVA
01131710376), attraverso il Dipartimento di Architettura, (	di seguito,
Dipartimento o Università), con sede in Bologna (Italia)	), alla via
Risorgimento 2, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, P	rof. Andrea
Boeri, domiciliato presso la sede del Dipartimento medesimo, d	debitamente
autorizzato alla stipula del presente Contratto (di seguito "Cont	ratto"), con
delibera del Consiglio di Dipartimento del 5.11.2018.	
Е	
il Comune di Bologna, di seguito anche "Comune" - con sede i	in Bologna,
Piazza Maggiore n. 6 – 40126 Bologna, codice fiscale e p	partita IVA
01232710374, rappresentato dal Direttore del Settore Piani	e Progetti
urbanistici, rappresentato da Arch. Francesco Evangelisti, domici	iliato per la
sua carica in Piazza Liber Paradisus, 10 - Torre A- 40129 Bologn	a 1 in forza
della delibera di Giunta PGdel XX/XX/2018	
di seguito denominate congiuntamente anche "le Parti".	
PREMESSO CHE	
- con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emili	a Romagna
n. 38 del 20/10/2015 è stato approvato il "Piano triennale integ	grato Fondo

Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e	
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - Alte	
Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e	
l'imprenditorialità";	
- con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 339 del	
14/03/2016 è stato approvato il "Primo invito a presentare progetti in	
attuazione del Piano triennale Alte Competenze per la ricerca, il	
trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità";	
- i progetti previsti dal predetto invito sono finalizzati a sostenere le	
persone nell'accesso ad opportunità di ricerca e formazione tramite gli	
strumenti delle borse di dottorato, degli assegni di ricerca e degli assegni	
formativi per la partecipazione a percorsi post universitari di alta	
formazione;	
- con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 886 del	
13/06/2016 sono stati approvati e ammessi a finanziamento n. 16 progetti,	
tra cui il Progetto "Efficienza energetica in edilizia e nel settore	
industriale" (di seguito "Progetto"), di cui sono partner, tra gli altri,	
l'Università e l'Ente Finanziatore;	
- con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1744 del	
24/10/2016 è stato approvato l'invito a presentare misure attuative dei	
progetti approvati con la Delibera della Giunta della Regione Emilia	
Romagna n. 886 del 13/06/2016, con riferimento ad assegni di ricerca,	
master e corsi di perfezionamento;	
<ul> <li>con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 554 del</li> </ul>	
28/04/2017 sono state approvate le candidature a valere sull'invito di cui	

alla Delib	bera della Giunta della Regione Emilia Romagn	na n. 1744 del	
24/10/201	16, con riferimento alle seguenti misure attuati	ve: assegni di	
ricerca, m	naster e corsi di perfezionamento; è pertanto risulta	ato ammesso e	
finanziabi	ile l'assegno di ricerca finalizzato a progetti di ric	cerca applicata	
sul tema '	"Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per	r la transizione	
verso un	centro storico low-carbon e resiliente. Il ca	aso Bologna",	
nell'ambit	to del Progetto;		
- con Delib	bera della Giunta della Regione Emilia Romagn	na n. 1231 del	
02/08/201	17 sono state approvate le modalità di ass	segnazione ed	
erogazion	ne delle risorse per il finanziamento degli assegn	ni di ricerca e	
degli asse	egni formativi di cui alla Delibera della Giunta	della Regione	
Emilia Ro	omagna n. 554 del 28/04/2017;		
- in base all	la Delibere regionali sopra citate il contributo regi	ionale è pari al	
70% dell'	'importo dell'assegno di ricerca annuale finalizzat	to a progetti di	
ricerca ap	oplicata mentre il restante 30% del costo dell'asse	egno è a carico	
dell'Ente	finanziatore (cd. ente "user", partner del	l Progetto e	
specifican	mente individuata come ente che cofinanzia l'	'assegno nella	
candidatu	ra presentata alla Regione);		
– è necessa	ario regolamentare il rapporto tra il Dipartime	ento (Struttura	
chiamata a	a bandire l'assegno di ricerca) e l'Ente finanziatoro	e, in un quadro	
di rappor	to di natura istituzionale e non commerciale, a	alla luce delle	
previsioni	i delle sopra citate Delibere regionali, che non	delineano un	
rapporto c	di consulenza/ricerca commissionata, bensì la coll	laborazione tra	
i diversi	enti coinvolti, con i seguenti obiettivi: a) ger	nerare risultati	
rilevanti	in termini di costruzione e trasferimento di	conoscenze e	

competenze, di nuova e migliore occupazione e di sostegno ai processi di	
innovazione e sviluppo delle imprese e dei sistemi produttivi regionali; b)	
sostenere le persone nei percorsi di formazione e ricerca quale strumento	
per costruire nuove conoscenze e nuove competenze necessarie alle	
imprese per affrontare le sfide del cambiamento e pertanto condizione per	
un qualificato inserimento lavorativo;	
- in base alla Delibera regionale n. 339/2016, in fase di candidatura era	
richiesta la presentazione di uno "Schema di Accordo di Partenariato",	
accompagnato da lettere di intenti a sottoscrivere l'Accordo, a fronte	
dell'approvazione del Progetto (firmate dai componenti il partenariato	
stesso);	
- lo Schema di Accordo di Partenariato presentato in fase di candidatura	
stabilisce che le parti del Progetto si impegnano a regolare con specifico	
atto separato la disciplina relativa ai diritti di proprietà intellettuale sui	
risultati derivanti dall'esecuzione del Progetto e sull'accesso a tali risultati	
nonché alle eventuali conoscenze preesistenti detenute da ciascuna parte e	
necessarie all'esecuzione del Progetto;	
- l'art. 3 del "Regolamento per gli assegni di ricerca, di cui alla legge	
240/2010" (emanato con D.R. n. 416/2011 e ss.mm.ii.), consente al	
Dipartimento di coprire gli oneri per il finanziamento dell'assegno di	
ricerca mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione	
universitaria;	
- l'Ente finanziatore si è reso disponibile, tramite la Delibera di Giunta pg	
XXXX/2018, a finanziare il 30% dell'importo annuale dell'assegno di	
ricerca con la finalità di implementare gli studi e gli apporti nell'ambito	

 della redazione del Piano urbanistico generale previsto dalla legge	
 regionale 24/2017 e che il tema "Strategie progettuali e soluzioni	
 tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e	
resiliente. Il caso Bologna" nell'ambito del progetto "EFFICIENZA	
ENERGETICA IN EDILIZIA E NEL SETTORE INDUSTRIALE" ha	
numerosi punti di convergenza con le attività propedeutiche	
all'elaborazione del nuovo strumento urbanistico;	
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
Art. 1 – Oggetto del Contratto	
A fronte del finanziamento previsto dall'articolo 2, il Dipartimento si	
impegna a bandire n. 1 assegno di ricerca, di durata pari a 12 mesi, sul tema	
"Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un	
centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna", nell'ambito del	
Progetto "Efficienza energetica in edilizia e nel settore industriale" entro il	
31/12/2018.	
Il suddetto assegno di ricerca sarà messo a concorso secondo le disposizioni, i	
requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. In	
caso di mancata accettazione da parte del vincitore della selezione, si	
procederà allo scorrimento della graduatoria. In caso non risultino vincitori ai	
quali attribuire l'assegno, il Dipartimento emetterà un nuovo bando di	
selezione, relativo all'assegno di ricerca oggetto del presente contratto. Il	
Dipartimento si impegna ad informare tempestivamente l'Ente finanziatore	
 circa l'esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o	
recesso anticipato da parte del beneficiario dell'assegno. Il Dipartimento	
 provvederà a stipulare con il vincitore della selezione apposito contratto di	

collaborazione alla ricerca e provvederà ad erogare l'assegno di ricerca nei	
tempi e nei modi in esso previsti.	
Qualora l'assegno di ricerca non venga assegnato o vi sia una cessazione	
anticipata del rapporto, il Comune si riserva di recuperare le somme non	
utilizzate.	
Art. 2 – Finanziamento dell'assegno di ricerca	
L'Ente finanziatore si impegna a versare al Dipartimento il 30% dell'importo	
annuale dell'assegno di ricerca nei limiti della somma complessiva di €	
7.500,00 (settemilacinquecento), finalizzata al cofinanziamento di n. 1	
assegno di ricerca, di durata pari a 12 mesi, sul tema "Strategie progettuali e	
soluzioni tecnologiche per la transizione verso un centro storico low-carbon e	
resiliente. Il caso Bologna", nell'ambito del Progetto "Efficienza energetica in	
edilizia e nel settore industriale", da attivarsi presso il Dipartimento.	
Art. 3 – Modalità di versamento dell'importo	
L'Ente finanziatore si impegna a versare il 30% dell'importo annuale	
dell'assegno di ricerca nei limiti della somma complessiva di € 7.500,00	
(settemilacinquecento) in un'unica soluzione, entro e non oltre 30 (trenta)	
giorni dalla stipula del presente Contratto, previa emissione, da parte del	
Dipartimento, di regolare nota contabile, fuori campo IVA ai sensi degli	
articoli 1 e 4 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.	
Il versamento dell'importo previsto dovrà avvenire mediante bonifico	
bancario sul conto corrente intestato ad Alma Mater Studiorum - Università	
di Bologna presso Unicredit Banca - Ag. n	
IBAN:, Causale: Assegno di ricerca Alte Competenze	
"Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso un	

centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna" co-finanziato dal	
Comune di Bologna.	
 Di tale versamento dovrà essere data contestuale comunicazione alla	
Segreteria Amministrativa del Dipartimento (@unibo.it).	
 Art. 4 – Concorso di ammissione	
Per quanto concerne la disciplina relativa alle selezioni a evidenza pubblica	
per l'attribuzione dell'assegno di ricerca, si fa espresso riferimento alle norme	
vigenti in materia e a quanto previsto dal Regolamento in materia di assegni	
di ricerca dell'Università di Bologna, emanato con D.R. n. 416 del	
19/04/2011.	
In particolare la commissione esaminatrice incaricata della valutazione	
comparativa dei candidati, purché il presente contratto sia stipulato prima	
della data di inizio dei lavori, può essere integrata da un membro esperto in	
rappresentanza dell'Ente finanziatore al fine di esprimere un giudizio	
sull'idoneità dei candidati che concorrono per l'assegnazione dell'assegno di	
ricerca oggetto del finanziamento. In questo caso le spese di partecipazione	
dell'esperto ai lavori della commissione sono a carico dell'Ente finanziatore;	
è consentita, comunque, la partecipazione in modalità telematica a tutte le fasi	
 della selezione.	
 L'Ente finanziatore designa quale membro esperto Arch. Francesco	
 Evangelisti o suo delegato.	
Art. 5 – Svolgimento delle attività	
Il conferimento dell'assegno di ricerca oggetto del presente Contratto non dà	
luogo a rapporti di lavoro subordinato, né con l'Università, né con l'Ente	
finanziatore, e non determina diritti in ordine all'accesso ai ruoli	

dell'Università.	
Il beneficiario dell'assegno di ricerca sarà sottoposto agli obblighi e sanzioni	
previsti dal Regolamento in materia di assegni di ricerca dell'Università di	
Bologna, emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011.	
L'Università si impegna a rendere accessibili al titolare dell'assegno di ricerca	
le risorse (laboratori, uffici, personale, attrezzature) nelle disponibilità del	
Dipartimento.	
 Il beneficiario dell'assegno di ricerca finanziato in base al presente Contratto	
è coperto con assicurazione dell'Università contro gli infortuni che dovesse	
subire durante lo svolgimento delle attività connesse al contratto di	
collaborazione, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni	
che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante	
l'effettuazione delle predette attività.	
Le Parti si impegnano affinché, per tutta la durata del presente Contratto, sia	
data attuazione a quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 363 del 05/08/1998	
("Regolamento recante le norme per l'individuazione delle particolari	
esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle	
norme contenute nel D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994, e s.m.i.") e dal D.Lgs. n.	
81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza del lavoro.	
Art. 6 – Proprietà dei risultati e confidenzialità	
6.1 – Oggetto.	
Le Parti reciprocamente riconoscono ed accettano, anche a titolo di rinuncia	
ove necessaria a fini di legge, che l'art. 10 dello Schema di Accordo	
Partenariato rubricato "DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E	
 VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO", nella parte in cui	

 prevede che "Alle Imprese coinvolte nel Progetto saranno inoltre riconosciuti	
 i diritti di accesso ai risultati del Progetto a fini di sfruttamento commerciale	
 a condizioni eque e non discriminatorie da concordare in un separato	
 accordo", deve intendersi come segue:	
- qualora si tratti di Foreground acquisito nell'ambito del Sottoprogetto	
(intendendo per "Sottoprogetto" l'assegno di ricerca oggetto del presente	
Contratto), le imprese titolari del diritto di accesso a fini di sfruttamento	
commerciale sono solo le imprese che hanno contribuito al singolo	
Sottoprogetto, come indicato nel formulario di presentazione della domanda	
di contributo nell'apposita sezione "Indicazione dei componenti del	
partenariato direttamente coinvolti";	
- qualora si tratti di Foreground acquisito nell'ambito del Progetto, le imprese	
titolari del diritto di accesso a fini di sfruttamento commerciale sono tutte le	
imprese partecipanti all'intero Progetto.	
6.2 - Diritti delle Parti sul Background.	
Per "Background" si intendono le conoscenze tecniche, anche non protette da	
titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, preesistenti al conferimento nel	
Progetto e nel Sottoprogetto e di cui ciascuna Parte possa dimostrare la	
titolarità nelle aree identificate nell'Allegato 1.	
Ciascuna Parte riconosce che il Background resta dell'esclusiva proprietà e	
disponibilità della parte che ne è proprietaria, ivi incluso qualsivoglia diritto	
di proprietà intellettuale relativo al Background medesimo.	
Ciascuna Parte si impegna a non avanzare pretese e/o diritti sul Background	
delle altre Parti, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale, di cui	
abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell'ambito del Progetto e/o del	

Sottoprogetto.	
Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non	
esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background ai fini e nei limiti	
strettamente necessari all'esecuzione del Progetto e/o del Sottoprogetto e	
comunque non oltre la durata degli stessi, con espresso divieto di sub	
licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.	
Salvo quanto previsto dal precedente capoverso, le Parti si danno	
reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente	
Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante le	
cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background.	
6.3 - Diritti delle Parti sul Foreground	
Il Foreground derivante dalle attività effettuate da una Parte nell'ambito del	
Progetto è di proprietà esclusiva della Parte che lo ha ottenuto nell'esecuzione	
delle attività di propria competenza ai sensi del Progetto medesimo.	
Qualora il Foreground derivante dalle attività di diverse Parti nell'ambito del	
Progetto non risulti scindibile, tale Foreground si considera in comproprietà	
tra le Parti che vi hanno effettivamente collaborato. Le Parti comproprietarie	
si impegnano a negoziare secondo buona fede un separato accordo per la	
gestione del Foreground in questione, prevedendo in particolare le rispettive	
quote di contitolarità, le misure di protezione, le facoltà di uso e sfruttamento	
individuale e la divisone dei costi relativi alla gestione degli eventuali diritti	
di proprietà intellettuale. Le quote di contitolarità di rispettiva spettanza	
verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale,	
tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.	
 In ogni caso, l'accordo separato di contitolarità di cui al precedente capoverso	

deve obbligatoriamente rispettare la disciplina di accesso e cessione di cui ai	
successivi punti 6.4 "Condizioni di accesso al Foreground" e 6.6 "Cessione	
del Foreground", la quale avrà efficacia nell'assenza ed anche in deroga	
all'accordo separato concluso dalle Parti al riguardo.	
Il Foreground derivante dalle attività di ricerca effettuate nell'ambito di	
ciascun Sottoprogetto è di proprietà esclusiva della Parte di afferenza del	
soggetto destinatario del finanziamento per il Sottoprogetto nel cui ambito è	
stato ottenuto tale Foreground. Più precisamente, nel caso del Sottoprogetto	
disciplinato dal presente Contratto, spetta all'Università, sede primaria di	
afferenza dell'assegnista.	
Se il personale, i consulenti e/o i soggetti destinatari del finanziamento	
nell'ambito delle Misure di Progetto che afferiscono ad una Parte possono far	
valere diritti sul Foreground, la Parte medesima adotta provvedimenti o	
conclude accordi adeguati per assicurare che questi diritti possano essere	
esercitati compatibilmente con gli obblighi stabiliti dal presente accordo.	
6.4 - Condizioni di accesso al Foreground	
Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non	
esclusivo di utilizzazione del Foreground di rispettiva proprietà ai fini e nei	
limiti strettamente necessari all'esecuzione del Progetto e/o del Sottoprogetto	
e, comunque, non oltre la durata dello stesso, con espresso divieto di	
sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto sul Foreground di altre	
Parti a soggetti terzi.	
In forza del presente accordo, è espressamente riconosciuto all'Università il	
diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del Foreground di	
titolarità di altre Parti per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca	
	T.

istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto	
terzi), ivi inclusa la realizzazione di pubblicazione scientifiche, salvo quanto	
previsto dal successivo articolo 7.	
In forza del presente accordo e conformemente al punto 6.1, è espressamente	
riconosciuto alle Parti qualificate come imprese il diritto di accesso al	
Foreground derivante dalle attività svolte nell'ambito del Progetto di titolarità	
di altre Parti per sfruttamento o uso a fini commerciali a condizioni di	
remunerazione eque e non discriminatorie da definire in un accordo separato.	
A tal fine, l'impresa deve comunicare per iscritto alle Parti titolari dei diritti	
sul Foreground la volontà di procedere a tale uso con almeno 30 (trenta)	
giorni di anticipo, corrispondendo in favore di tali Parti la remunerazione	
concordata.	
In forza del presente accordo e conformemente al punto 6.1, è espressamente	
riconosciuto solo alle singole Parti qualificate come imprese che hanno	
contribuito al singolo Sottoprogetto il diritto di accesso al Foreground	
derivante dalle attività svolte nell'ambito di tale Sottoprogetto di titolarità di	
altre Parti per sfruttamento o uso a fini commerciali a condizioni di	
remunerazione eque e non discriminatorie da definire in un accordo separato.	
A tal fine, l'impresa deve comunicare per iscritto alle Parti titolari dei diritti	
sul Foreground la volontà di procedere a tale uso, il quale sarà regolato con	
specifico e separato accordo tra dette Parti.	
Salvo quanto previsto dai commi precedenti, in caso di contitolarità del	
 Foreground, ciascuna Parte comproprietaria avrà diritto individuale di	
sfruttamento o uso del Foreground a fini commerciali, ivi inclusa la	
concessione di licenze non esclusive (ma fermo il divieto di sublicenza),	

purchè detta parte comunichi per iscritto all'altra Parte comproprietaria la	
volontà di procedere a tale uso con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, e	
corrisponda in favore dell'altra Parte comproprietaria una remunerazione a	
condizioni eque e non discriminatorie con valore proporzionale alle rispettive	
quote di contitolarità.	
6.5 - Modalità e limiti di accesso	
Tutte le richieste concernenti i diritti di accesso di una Parte sul Background o	
sul Foreground di un'altra Parte, anche in contitolarità, sono effettuate per	
iscritto.	
Tutti i diritti di accesso di una Parte sul Background o sul Foreground di	
un'altra Parte, anche in contitolarità, non conferiscono alcun diritto di	
concedere sublicenze.	
Qualsiasi eventuale accordo che preveda, per le Parti o per i terzi, diritti di	
accesso al Background o al Foreground, anche in contitolarità, deve garantire	
che vengano mantenuti i potenziali diritti di accesso di tutte le altre Parti,	
salve le precisazioni di cui al punto 6.1.	
6.6 - Cessione del Foreground	
Qualora una Parte intenda procedere alla cessione del Foreground di cui è	
titolare in via esclusiva, la cessione potrà avvenire solo a fronte di una	
remunerazione equivalente al prezzo di mercato, con possibilità di detrazione	
del solo valore di compartecipazione ai costi dell'attività eseguita dalla Parte	
titolare del Foreground medesimo.	
Qualora una Parte intenda procedere alla cessione del Foreground di cui è	
contitolare, le altre Parti comproprietarie avranno diritto di prelazione	
sull'acquisto della quota, ferma la remunerazione alle condizioni di cui al	

precedente comma con un valore proporzionale alle rispettive quote di	
 contitolarità a condizioni da definire in un separato accordo.	
 Art. 7 – Pubblicazioni	
 Ciascuna Parte del presente Contratto ha il diritto di pubblicare e/o di	
 presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente	
 Contratto previa trasmissione in via riservata alle altre Parti del Progetto della	
 bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30	
(trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.	
Ciascuna delle altre Parti del Progetto avrà facoltà:	
a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della	
bozza, quali Informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai	
terzi; ovvero	
b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della	
bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un	
periodo non superiore a 90 (novanta) giorni a partire dalla data del	
deposito di eventuali domande di brevetto dirette ad ottenere un titolo	
di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai	
sensi del presente accordo o della legge.	
Ove tutte le altre Parti del Progetto omettano di dare riscontro secondo quanto	
sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori	
comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della	
presentazione.	
Laddove le pubblicazioni scientifiche fossero necessarie al fine del	
conseguimento di titoli accademici o ai fini della valutazione dell'attività	
svolta dai soggetti destinatari dei finanziamenti nell'ambito del presente	

Contratto, le Parti coopereranno in buona fede al fine di non ritardare tali	
 pubblicazioni senza giustificati motivi.	
In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali	
pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito	
del Progetto "Efficienza energetica in edilizia e nel settore industriale",	
misura "Strategie progettuali e soluzioni tecnologiche per la transizione verso	
un centro storico low-carbon e resiliente. Il caso Bologna", di cui al bando	
regionale indetto con Delibera della Giunta Regionale n. 339/2016, fermi gli	
ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.	
Art. 8 - Riservatezza	
Le Parti si impegnano espressamente, per sé e per gli altri dipendenti e/o	
collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli	
effetti dell'art. 1381 cod.civ.), a considerare strettamente riservate, e pertanto	
a non divulgare o comunque rendere accessibili ai terzi (ivi incluso il proprio	
personale non coinvolto nel Progetto) le Informazioni riservate così come	
definite dal comma 2 del presente articolo.	
Per "Informazione riservata" si intende qualunque informazione, dato o	_
conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbia	_
valore economico in quanto riservata/o, in qualsiasi forma espressa/o e/o su	
qualsiasi supporto memorizzata/o, che sia stata/o comunicata/o da una Parte	
all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione di	
esso, anche quando non specificatamente e visibilmente qualificata/o come	
"riservata/o" o "segreta/o".	
Le Parti si impegnano inoltre a non copiare o riprodurre, né in ogni caso ad	
utilizzare, in tutto o in parte, le Informazioni riservate, salvo ove necessario	

 per esigenze operative di cui al Progetto e al Sottoprogetto, fermi i diritti delle	
Parti sul Background di cui all'art.6.	
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno validi e	
produttivi di effetti per 60 mesi (5 anni) a far data dalla firma del presente	
Accordo.	
Art. 9 - Durata	
Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina con la fine	
dell'assegno di ricerca (fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma	
dell'articolo 8 e dall'art. 6 in merito ai diritti di proprietà intellettuale nei	
termini ivi previsti).	
Art. 10 - Trattamento dei dati personali	
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 196/03, le Parti si danno reciprocamente	
atto che i dati personali ricevuti dall'altra Parte saranno trattati anche con	
l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse all'esecuzione della	
presente convenzione, per finalità di informazione o per dare esecuzione agli	
obblighi previsti della normativa vigente o dalle autorità competenti; per tali	
scopi i dati potranno essere comunicati a terzi, sia in Italia sia all'estero.	
Ai fini sopra evidenziati le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi	
dati personali costituisce presupposto indispensabile per l'esecuzione della	
presente convenzione e dichiarano di conoscere i diritti di cui all'art. 7 del	
D.Lgs 196/03.	
Le Parti si danno reciprocamente atto che esse hanno titolo per trattare e	
comunicare i dati di terzi trasmessi all'altra Parte e che tale Parte ricevente	
può dunque legittimamente trattare tali dati per i fini della presente	
convenzione.	

 Art. 11 – Foro competente
 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che
dovesse nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto.
Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di
composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi
controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del
presente Contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di
Bologna.
Art. 12 – Segni distintivi
L'eventuale utilizzazione della denominazione e/o dei segni distintivi delle
Parti non è consentita senza previa specifica autorizzazione scritta del titolare
del segno. In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi del
Dipartimento e/o dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, l'uso è
consentito solo previa autorizzazione dei competenti Organi Accademici.
Art. 13 – Registrazione e spese
Il presente Contratto è redatto in duplice originale ed è soggetto a
registrazione in termine fisso, con spese a carico dell'Università di Bologna,
ai sensi dell'art. 9 della Tariffa Parte I (Atti soggetti a registrazione in termine
 fisso) del DPR n. 131 del 26.04.1986.
L'imposta di bollo è a carico dell'Università di Bologna.
 Data: Data:
Per Alma Mater Studiorum – Per Comune di Bologna
Università di Bologna Direttore del Settore Piani e Progetti
Il Direttore del Dipartimento urbanistici
(Prof) (Arch. Francesco Evangelisti

